

LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Cessione di crediti deteriorati: conviene trasformare le DTA in credito d'imposta? - pag. 2
- Notifica delle cartelle: quando è obbligatoria la raccomandata informativa - pag. 4
- Pianificazione fiscale aggressiva: quando scatta l'obbligo di comunicazione - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Decreto Rilancio: nuove regole e "a breve respiro" per lo smart working - pag. 9
- Cassa integrazione: l'INPS prevede modalità smart. In quali casi? - pag. 11

## FINANZIAMENTI

- Bando macchinari innovativi: incentivi per investimenti 4.0. Come si accede - pag. 14

## IMPRESA

- The new Online Platform Regulation - pag. 16

## IN EVIDENZA

## Cassa integrazione: l'INPS prevede modalità smart. In quali casi?

di Paolo Stern - Michele Regina - - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

La circolare dell'INPS n. 84 del 2020, ennesima puntata del serial "ammortizzatori Covid-19", chiarisce l'unicità della domanda contenente la richiesta delle ulteriori 4 settimane e i residui, anche di singoli giorni, riferiti a periodi precedenti. Ancora poco chiare le modalità per la cassa integrazione in deroga. Un aspetto sicuramente importante, della circolare è la "strana" apertura, in assenza di notizie certe su eventuali ed auspicabili proroghe delle integrazioni COVID19, delle modalità smart delle integrazioni ordinarie, CIGO ed ASO, una volta esaurito il plafond a disposizione delle integrazioni emergenziali.

Dopo un po' di *suspense*, e come alcuni **modalità operative**, in particolare per il calcolo dei periodi residui di CIGO e ASO in carico alla nuova, ed attesa, circolare n. 84 del 2020, relativa alle **integrazioni salariali** a valle del decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e del DL n. 52/2020.

Gli operatori attendevano chiarimenti - o smentite- rispetto ad alcune **modalità operative**, in particolare per il calcolo dei periodi residui di CIGO e ASO in carico alla nuova, ed attesa, circolare n. 84 del 2020, relativa alle **integrazioni salariali** a valle del decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e del DL n. 52/2020.

## Cessione di crediti deteriorati: conviene trasformare le DTA in credito d'imposta?

Il decreto Cura Italia ha introdotto un nuovo regime speciale di conversione delle attività per imposte anticipate (DTA): la società che cede a titolo oneroso crediti non onorati trascorsi 90 giorni dalla scadenza può trasformare, previa opzione, le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito imponibile alla data della cessione, nonché le eccedenze ACE non ancora dedotte alla medesima data. Ai fini della trasformazione in crediti d'imposta, le DTA possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, che possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro. Quanto è possibile risparmiare?

Chi

Il decreto Cura Italia (art. 55, D.L. n. 18/2020), nel sostituire l'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, non pone restringimenti specifici sul piano soggettivo, facendo genericamente riferimento alle società, pur prevedendo alcune **esclusioni**

limitatamente ai **soggetti in stato di dissesto** o con **rischio di insolvenza**.

Resta inteso che i beneficiari saranno principalmente le **società di capitali** (S.p.a., S.r.l. e cooperative) posto che per le società di persone, in quanto caratterizzate dal

## Fisco

Come ripartire: calcola il risparmio

## Cessione di crediti deteriorati: conviene trasformare le DTA in credito d'imposta?

Il decreto Cura Italia ha introdotto un nuovo regime speciale di conversione delle attività per imposte anticipate (DTA): la società che cede a titolo oneroso crediti non onorati trascorsi 90 giorni dalla scadenza può trasformare, previa opzione, le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito imponibile alla data della cessione, nonché le eccedenze ACE non ancora dedotte alla medesima data. Ai fini della trasformazione in crediti d'imposta, le DTA possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, che possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro. Quanto è possibile risparmiare?

## Chi

Il decreto Cura Italia (art. 55, D.L. n. 18/2020), nel sostituire l'art. 44-*bis* del D.L. n. 34/2019, non pone restringimenti specifici sul piano soggettivo, facendo genericamente riferimento alle società, pur prevedendo alcune **esclusioni** limitatamente ai **soggetti in stato di dissesto** o con **rischio di insolvenza**.

Resta inteso che i beneficiari saranno principalmente le **società di capitali** (S.p.a., S.r.l. e cooperative) posto che per le società di persone, in quanto caratterizzate dal regime di trasparenza, l'attribuzione delle perdite fiscali nei confronti dei soci avviene per trasparenza in rapporto alla quota di partecipazione detenuta.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, le società cessionarie devono essere **titolari di crediti** pecuniari vantati **verso debitori inadempienti**.

## Nota bene

La condizione di inadempienza si verifica quando il mancato pagamento si protrae per **oltre 90 giorni** dalla data in cui era dovuto.

Come precisato dalla relazione illustrativa, i crediti pecuniari in oggetto possono essere sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria.

Restano **escluse** dall'agevolazione:

- società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della legge fallimentare e del codice della crisi d'impresa
- società che effettuano cessioni di crediti infragruppo

## Come

Le società che effettuano cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in credito d'imposta una quota di **DTA** riferite a:

- **perdite fiscali riportabili** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR;
- importo del **rendimento nozionale (ACE)** eccedente il reddito complessivo netto.

Alla data della cessione dei crediti, i suddetti componenti non devono essere stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La cessione a titolo oneroso dei crediti deteriorati deve avvenire **entro il 31 dicembre 2020**.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, le DTA potranno essere considerate per un **ammontare massimo pari al 20%** del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un **valore nominale massimo di 2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro la fine del 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, le perdite fiscali relative alle DTA trasformate non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili, così come le eccedenze ACE relative alle imposte anticipate trasformate non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta.

La trasformazione delle DTA è subordinata all'esercizio di un'**opzione**, che può determinare il pagamento di un **canone annuo**, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da computarsi nella misura dell'1,5% delle DTA effettivamente trasformate in crediti d'imposta.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non producono interesse e potranno essere **alternativamente**:

- utilizzati in compensazione verticale oppure orizzontale nel modello F24, senza limiti di importo e, quindi,

senza che operi il limite alle compensazioni di 700.000 euro l'anno;

- ceduti a terzi;
- chiesti a rimborso in misura totale o parziale.

### Quando

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'**opzione** prevista dall'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016. Tale opzione deve essere esercitata **entro la chiusura dell'esercizio** in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Per quanto concerne l'identificazione del **momento a partire dal quale il credito d'imposta** può essere **utilizzato**, si rileva che l'art. 44, comma 1, D.L. n. 34/2019 dispone che "la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti". Tuttavia, il comma 3 della stessa disposizione stabilisce che "l'opzione ha efficacia a partire **dall'esercizio successivo** a quello in cui ha effetto la cessione".

La lettura coordinata delle disposizioni sembrerebbe quindi prestare il fianco a **due possibili soluzioni interpretative**:

- una prima, in base alla quale il credito d'imposta sarebbe **immediatamente fruibile** a partire dalla data di efficacia della cessione dei crediti da cui è originato;
- una seconda, più restrittiva, per cui il credito sarebbe utilizzabile **solamente dall'esercizio successivo** a quello in cui la cessione ha avuto efficacia.

In attesa degli opportuni chiarimenti, tenuto conto del

contesto da cui origina l'introduzione della norma e della finalità di garantire liquidità alle imprese colpite dall'emergenza in corso, si ritiene preferibile aderire alla prima tesi (a conferma di tale interpretazione anche un emendamento al decreto, poi non approvato, chiariva che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta opera dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo d'imposta successivo).

### Calcola il risparmio

Supponendo un'aliquota IRES del 24%, il credito d'imposta di cui si potrà beneficiare ammonta al prodotto della predetta aliquota per il 20% del valore nominale dei crediti deteriorati che formano oggetto di cessione.

Nel caso degli intermediari finanziari e delle società concessionarie nel settore dei trasporti, soggette ad aliquota IRES maggiorata (27,5%), il credito d'imposta si incrementerà in misura corrispondente alla maggiorazione del 3,5%.

### Risparmio %

Si supponga il caso di una società per azioni che realizza una cessione di crediti scaduti da oltre 90 giorni al valore nominale di 500.000 euro; sarà possibile trasformare in credito d'imposta una quota massima di DTA riferibile ai componenti indicati dalla norma (perdite fiscali ed eccedenze ACE) pari a 100.000 euro (ossia il 20% del valore nominale dei crediti ceduti).

Le DTA disponibili ammontano a 200.000 euro.

Supponendo un'aliquota IRES del 24%, il credito d'imposta di cui si potrà beneficiare ammonta a 24.000 euro (24% di 100.000).

Valore nominale crediti ceduti	DTA disponibili (perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora utilizzate)	DTA trasformabili	Credito d'imposta
500.000	200.000	$(500.000 \times 20\%) = 100.000$	$(100.000 \times 24\%) = 24.000$

La società cedente, a fronte della maturazione del suddetto credito d'imposta dovrà contestualmente annullare perdite e/o eccedenze ACE per un importo

corrispondente al 20% del valore nominale dei crediti ceduti (100.000 euro).

Credito utilizzabile in compensazione	24.000 euro
Valore nominale dei crediti ceduti	500.000 euro
Rapporto credito d'imposta/valore nominale dei crediti ceduti	4,8%

Fisco

Per la validità

## Notifica delle cartelle: quando è obbligatoria la raccomandata informativa

di Mario Ciriaco - Legalitax studio legale e tributario

Per la relata di notifica della cartella di pagamento non valgono le stesse regole previste dal codice di procedura civile, in generale, per gli atti giudiziari. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 8700/2020, fa il punto su alcune formalità richieste dalla legge per la validità della notifica della cartella di pagamento e, in particolare, accoglie un motivo di ricorso in merito all'obbligo della raccomandata informativa. E precisa che l'invio della raccomandata informativa è necessaria anche se l'atto sia stato consegnato nelle mani di una persona di famiglia, a nulla rilevando la convivenza con il destinatario dell'atto, salvo che chi riceve la cartella di pagamento non si qualifichi quale persona addetta alla ricezione degli atti.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte fa il punto su alcune formalità richieste dalla legge per la validità della **notifica della cartella di pagamento** e, in particolare, accoglie un motivo di ricorso in merito all'obbligo della **raccomandata informativa**.

Nello specifico, viene confermato che per la relata di notifica della cartella di pagamento non valgono le stesse regole previste dal codice di procedura civile, in generale, per gli atti giudiziari.

La relata di notifica della cartella di pagamento, infatti, per essere valida deve essere **apposta sul frontespizio** della cartella medesima e non in calce come avviene, invece, per gli atti giudiziari.

Ancora, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mani di persona diversa dal destinatario, come un familiare ovvero un addetto alla sede non è valida se non è seguita dalla raccomandata informativa. Ciò in quanto proprio l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, quarto comma, c.p.c.

### La vicenda

Una società impugnava un preavviso di fermo di beni mobili registrati con il quale veniva richiesto contestualmente il pagamento di un importo rilevante entro un breve termine dalla notifica.

Il ricorso, però, veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e la società contribuente proponeva appello chiedendo l'annullamento della pronuncia sfavorevole e quindi l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

La ricorrente si doleva, tra gli altri motivi, del mancato rispetto delle formalità previste per la notifica della cartella di pagamento da parte dell'ente della riscossione.

All'esito del giudizio di appello, la Commissione

tributaria regionale respingeva l'appello e riteneva valida la notifica del preavviso di fermo.

Giunta la questione in sede di legittimità, la Corte di Cassazione, come anticipato in premessa, si concentrava sul tema della **relata di notifica** posta sul **frontespizio** della cartella di pagamento (e non in calce come avviene normalmente per gli atti giudiziari) e sulla necessità della **raccomandata informativa** qualora non sia stato possibile effettuare la notifica a mani proprie del destinatario, bensì, di un familiare o persona addetta alla sede.

### Peculiarità della notifica della cartella di pagamento

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, che per la notifica della cartella esattoriale si applica l'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e non, invece, l'art. 148, primo comma, c.p.c.

Il predetto decreto ammette, infatti, che la notificazione della cartella di pagamento avvenga tramite l'invio di **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** e che si perfezioni alla data riportata nella ricevuta di ritorno debitamente sottoscritta dal ricevente e dal consegnatario.

Quindi, a differenza dell'ordinaria notifica dell'atto giudiziario, nel caso della cartella esattoriale **non è necessaria** alcuna **relata di notifica** e ciò lo si desume a contrario da quanto previsto al quinto comma dell'art. 26 del citato decreto. Questo comma dispone, infatti, che il concessionario della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

La prova della notifica della cartella di pagamento al contribuente, quindi, risiede nella matrice e, relativamente alla cartella di pagamento, **non trova**

**applicazione** la disciplina dell'art. 148, primo comma, c.p.c. che prevede la redazione della relata apposta in calce all'atto giudiziario.

Secondo la Cassazione è, pertanto, valida la notifica dell'atto in cui la relata sia apposta sul frontespizio dell'atto invece che in calce all'atto medesimo.

La cartella di pagamento, infatti, a differenza dell'atto giudiziario contiene, in ogni sua parte, il numero della pagina e l'indicazione complessiva delle pagine, garantendo così al destinatario l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo.

Invece, la ratio dell'apposizione della relata in calce all'atto giudiziario notificato è da rinvenirsi nella necessità di **garantire** la **regolare consegna** di copia integrale dell'atto medesimo, nonché, la sua consegna in conformità all'originale. Pertanto, al di là della particolare formalità riservata alla notifica della cartella di pagamento, nelle ipotesi in cui la relata sia annotata sul frontespizio dell'atto giudiziario verrebbe meno la garanzia della consegna del medesimo nella sua integrità e, pertanto, la notificazione risulterebbe nulla.

#### Mancato invio della raccomandata informativa

Per altro verso, nella pronuncia in commento, la Cassazione ritiene fondata la censura mossa dalla società ricorrente che lamentava anche il fatto che la notifica della cartella di pagamento fosse stata considerata regolare nonostante la **mancanza della prova** dell'invio delle **raccomandate informative**. Le cartelle di pagamento, infatti, erano state notificate, in un primo caso, nelle mani del figlio del destinatario (legale rappresentante della società) e, in un secondo caso, a un addetto alla ricezione. In nessuno dei casi, pertanto, la notifica della cartella di pagamento avveniva a mani del destinatario, sebbene, a norma dell'art. 60, comma 1, lettera b-bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso [...] deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto

o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».

I giudici di legittimità, accogliendo il motivo proposto dalla ricorrente, hanno ricordato che l'invio della raccomandata informativa rappresenta un **adempimento essenziale** della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

Confermando, inoltre, un precedente orientamento (Cass. 2868/2017) viene, inoltre, ribadito che l'invio della raccomandata informativa è necessaria anche nell'ipotesi in cui l'atto sia **consegnato nelle mani** di una **persona di famiglia** (convivente). Nel caso di specie, infatti, la notifica di alcune cartelle di pagamento era stata effettuata a mani del figlio convivente del rappresentante legale della società.

Viene poi chiarito che la notifica effettuata a mani del **legale rappresentante** dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, non richiede la raccomandata informativa, diversamente da quanto accade per la persona addetta alla sede o al portiere dello stabile per i quali è richiesta la successiva spedizione dell'ulteriore raccomandata.

La pronuncia fornisce quindi un'interpretazione di "persona addetta alla ricezione degli atti" intesa latu sensu. È tale non soltanto il destinatario tipico della notifica (ad es: il legale rappresentante dell'ente) bensì, qualunque altro soggetto incaricato a ricevere le notificazioni per conto dell'ente (in virtù del principio dell'immedesimazione organica).

Affinché non venga dichiarata nulla la notifica per mancato invio della raccomandata informativa è necessario, pertanto, che il soggetto diverso dal destinatario si qualifichi come "persona addetta alla ricezione degli atti". E' questo, infatti, l'unico caso in cui la notifica a un soggetto diverso dal destinatario esoneri l'ente della riscossione dall'invio della raccomandata informativa.

Nella specie opera una *fiction iuris* in virtù della quale si configura una notifica a mani proprie del destinatario.



## Fisco

Per intermediari e contribuenti

## Pianificazione fiscale aggressiva: quando scatta l'obbligo di comunicazione

di Marco Piazza - Dottore commercialista, SBNP - Studio Biscozzi Nobili Piazza

Con il differimento del termine per il recepimento della direttiva UE sullo scambio d'informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva - DAC6, slitta in avanti anche la scadenza per la trasmissione delle prime comunicazioni. La proroga dei termini concede a intermediari finanziari e professionisti più di tempo per organizzare le procedure interne utili per individuare le operazioni suscettibili di comunicazione e, soprattutto, i casi in cui l'intermediario ha un effettivo obbligo di comunicazione. Quando, invece, scatta l'esonero dall'obbligo comunicativo?

La proroga del termine entro cui dovrà essere recepita la direttiva UE n. 2018/822 (DAC6) sullo **scambio d'informazioni** relative ai meccanismi di **pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva** che interessi più giurisdizioni (**meccanismi transfrontalieri**) e, di conseguenza, del termine entro il quale dovranno essere trasmesse le prime comunicazioni concede agli intermediari finanziari e ai professionisti un poco più di tempo per organizzare le procedure interne necessarie per individuare le **operazioni suscettibili di comunicazione** e i casi in cui l'intermediario ha un effettivo obbligo di comunicazione, tenuto anche conto dei casi in cui meccanismo transfrontaliero coinvolga più di un intermediario.

**Leggi anche** Scambio di informazioni su meccanismi transfrontalieri: proroga (opzionale) al 2021 causa Covid

Sotto questo aspetto il decreto legislativo contiene una regolamentazione molto articolata.

La norma infatti prevede alcuni casi di esonero "oggettivo" dall'obbligo di comunicazione e alcuni casi in cui l'esonero mira ad evitare che uno stesso meccanismo sia comunicato da più soggetti.

### I casi di esonero

Per quanto riguarda la prima casistica, va dato rilievo soprattutto alla definizione stessa della nozione di "**intermediario**" soggetto all'obbligo di comunicazione, che è - in generale - il soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione o il soggetto che, direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza in relazione al meccanismo, ma solo qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante.

La relazione illustrativa è sul punto molto dettagliata.

Ricorda la distinzione, già presente nel "Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore structures" (MDR) dell'OCSE - fra:

1) il "**promoter**", cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona;

2) il "**service provider**" (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Ciò premesso, con riguardo al punto 1), l'inclusione tra i "promoter" dei soggetti che gestiscono in autonomia l'intera attuazione del meccanismo riflette la *ratio* che un soggetto in grado di gestire (dirigere) l'attuazione dell'intero meccanismo senza necessità di indicazioni da parte di terzi è altresì in grado di valutare se il meccanismo deve essere comunicato, al pari di un soggetto che ha progettato il meccanismo.

Con riferimento al punto 2), secondo lo schema di decreto legislativo costituisce *conditio sine qua non* ai fini della qualificazione come intermediario il presupposto che chi agisce debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza del meccanismo transfrontaliero "in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per fornire i servizi che eroga" (cd. "standard di conoscenza").

La relazione spiega che tale formulazione, che indica gli **elementi soggettivi e oggettivi** che qualificano l'intermediario, riprende la definizione contenuta nella DAC6 e basata sullo standard di conoscenza delineato nel "Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore structures" (MDR) dell'OCSE, il quale a sua volta adotta il cosiddetto "reasonably be expected to know

test”.

In altri termini, il **service provider** diviene “**intermediario**” ai fini della DAC6 solo se è **contemporaneamente “consapevole”** di essere coinvolto nell’attuazione di un’operazione potenzialmente abusiva (spesso, infatti, intermediario interviene solo in una fase di per sé non idonea ad ingenerare sospetti senza essere a conoscenza del quadro d’insieme) e ha un **grado di competenza tecnica idoneo** a cogliere i risvolti potenzialmente abusivi dell’operazione.

La relazione, quindi conclude che “in concreto, il modello OCSE non impone al service provider (l’attuatore) obblighi di due diligence ulteriori rispetto a quelli ordinariamente già richiesti a fini regolamentari o commerciali e non richiede al service provider di impiegare un livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio.

Questi chiarimenti sono molto importanti soprattutto per le **banche** quando effettuano le **transazioni** cosiddette **di routine**. La relazione, in proposito conferma che, in linea generale, il modello non richiede le comunicazioni da parte delle istituzioni finanziarie quando effettuano tali transazioni (es. trasferimento fondi, custodia), dato che la natura del loro coinvolgimento e le informazioni a loro prontamente disponibili non soddisferebbero il “reasonably be expected to know test”.

#### **Leggi anche**

- Direttiva DAC6: obbligo di segnalazione retroattiva e ad ampio raggio

- Con la direttiva DAC 6 arriva il whistleblower fiscale

**Altri casi di esonero oggettivo** si hanno:

a) per le **informazioni che riceve dal proprio cliente** o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e **non comportano responsabilità** di alcun tipo (questa tipologia di esclusione ricalca quelle previste in materia di segnalazione di operazioni sospette dalla legislazione antiriciclaggio);

b) qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua **responsabilità penale**.

Tuttavia, nei casi di esonero da ultimo elencati sub a) e b), **l’intermediario informa ogni altro intermediario** coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest’ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell’obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle Entrate, il che, parrebbe, vanifica l’effetto “garantista” delle due ipotesi di esonero.

#### **Coinvolgimento di più soggetti obbligati**

Più complesse sono le norme miranti a coordinare le comunicazioni nel caso di coinvolgimento di più soggetti obbligati.

Da un lato, infatti, viene previsto che, nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell’attività di più intermediari, **l’obbligo di comunicazione** delle relative informazioni **spetta a ognuno** dei soggetti coinvolti.

Dall’altro, si esenta l’intermediario che può provare che le **medesime informazioni** sono state **comunicate da altro intermediario**, ovunque residente, all’Agenzia delle Entrate o all’autorità competente di uno Stato estero che partecipa all’accordo per lo scambio d’informazioni. Per rendere efficace questa norma sarà necessario introdurre una **procedura** (peraltro previsto dalla direttiva) che identifichi con un numero il meccanismo transfrontaliero in occasione della prima comunicazione e che obblighi il soggetto che ha comunicato per primo l’operazione ad informare gli altri partecipanti.

Lo schema di decreto legislativo prevede poi che **l’obbligo di comunicazione** del meccanismo transfrontaliero spetta, **in ogni caso**, al **contribuente** in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest’ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione. In presenza di più contribuenti l’obbligo grava su quello che ha concordato con l’intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l’attuazione. Anche in questo caso, il **contribuente è esonerato** dall’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale o se prova l’avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente.

#### **Per fare un esempio**

Supponiamo che un professionista italiano abbia elaborato per alcuni contribuenti soci di una società di

capitali italiani la seguente operazione:

- rivalutazione delle partecipazioni con versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% di cui all'art. 5, legge n. 448/2001;
- cessione a titolo oneroso delle partecipazioni a una holding da essi detenuta, residente in altro Stato aderente all'accordo, con pagamento dilazionato del prezzo;
- distribuzione di riserve di utili da parte della società target in regime di esenzione da ritenuta *ex art. 27-bis* del D.P.R. n. 600/1973 ("madri e figlie");
- rimborso da parte della holding del debito verso i soci contratto in sede di acquisto della partecipazione a prezzo dilazionato.

Nella fase esecutiva è coinvolto un professionista dello Stato di residenza della holding che si è occupato della costituzione della società e degli adempimenti contabili e amministrativi.

L'effetto finale, limitatamente alle riserve distribuite dalla "target", è lo stesso che i soci avrebbero conseguito se al momento della distribuzione delle riserve fossero stati **soci in via diretta** anziché attraverso la holding, ma con un carico fiscale presumibilmente inferiore.

Questo meccanismo rientra fra le "**operazioni circolari**" **potenzialmente elusive** la cui legittimità dipende dalla dimostrazione che siano giustificate da **ragioni economiche extrafiscali** (si veda ad esempio, pareri del Comitato antielusione n. 20 del 2000, n. 16 del 2003 e n. 23 del 2004; circolare n. 6/E del 2016; risposte n. 30 e n. 127 del 2018; principio di diritto n. 1 del 2019 e n. 20 del 2019; risposta n. 349 del 2019; risposta n. 537 del 2019; Assonime, circolare n. 21 del 2016).

Il meccanismo, inoltre, presenta uno degli elementi distintivi del "meccanismo transfrontaliero". In particolare, quello di cui al punto B.3 dell'Allegato IV alla direttiva: "un meccanismo o una serie di meccanismi comprendenti operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi ("round-tripping"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili".

In questo contesto il **professionista italiano** dovrebbe essere considerato "**promoter**", avendo progettato il meccanismo ed essendosi occupato dell'organizzazione e complessiva gestione dello stesso.

Il **professionista estero** sarebbe invece un **service provider** fornendo aiuto materiale, assistenza o consulenza in relazione al meccanismo transfrontaliero.

Il **professionista italiano** è certamente **tenuto alla comunicazione**.

Il **professionista estero** può essere tenuto alla comunicazione se il suo coinvolgimento è tale da poter essere a **conoscenza della "circolarità"** dell'operazione.

I **contribuenti italiani** sono **soggetti all'obbligo di comunicazione**; in particolare la comunicazione dovrebbe essere fatta dal contribuente che ha concordato con il professionista italiano il meccanismo. In questo caso dovrebbe essere il professionista italiano a trasmettere le informazioni dovute.

Effettuata la trasmissione dovrebbe comunicare agli altri soggetti coinvolti (il professionista estero e i contribuenti) l'avvenuta trasmissione delle informazioni, mettendo loro in condizione di fruire dell'esonero previsto dalla norma.



## Lavoro e Previdenza

Iter di conversione

## Decreto Rilancio: nuove regole e “a breve respiro” per lo smart working

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

In sede di conversione del decreto Rilancio è stato esteso il “diritto” di fruire dello smart working ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. Le modifiche hanno efficacia sino al termine dell'emergenza sanitaria. Ma cosa cambierà dal 1° agosto? Nel frattempo, i Giudici cominciano a pronunciarsi sull'applicazione dello smart working emergenziale.

Nel corso dell'esame della legge di conversione, l'art. 90 del decreto Rilancio è stato integrato, estendendo il **“diritto” allo smart working** ad ulteriori fasce di **lavoratori a maggior rischio di contagio**, in relazione alle condizioni sanitarie proprie e dei congiunti.

Tuttavia, allo stato tali norme **perderanno efficacia il 31 luglio prossimo**, a meno che non venga prorogata la dichiarazione di emergenza sanitaria. Dopo tale data, si porrà, quindi, l'alternativa tra una gestione del contrasto al contagio attraverso il distanziamento e le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro in assenza di smart working, ovvero una immediata e massiccia **“contrattualizzazione”** dello smart working ai sensi della legislazione ordinaria in materia.

Nel frattempo, arrivano le **prime pronunce giurisdizionali** sullo smart working emergenziale

### Lo smart working nel decreto Rilancio

Sulla scorta delle precedenti norme emergenziali che hanno individuato - in deroga alla L. 81/17 - lo smart working in assenza di accordo con il lavoratore, quale modalità sostanzialmente ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (ove compatibile), l'art. 90 del D. L. n. 34/2020 ha disposto che, **fino alla cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del **settore privato** che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in **assenza degli accordi individuali**, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge 81/17 (nella forma semplificata introdotta dalla normativa emergenziale) e a condizione che tale modalità sia **compatibile con le caratteristiche della prestazione**.

Inoltre, fermo restando quanto previsto per i datori

di lavoro pubblici dall'articolo 87 del D. L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, (smart working quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa sino al termine dell'emergenza sanitaria), fino al 31 luglio 2020 **e comunque non oltre il 31 dicembre 2020**, lo smart working ex lege 81/17 può essere applicato dai datori di lavoro privati a **ogni rapporto** di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali**.

Ne consegue che - dal termine dell'emergenza sanitaria e fino a un massimo del 31 dicembre 2020 (anche in caso di emergenza sanitaria eccedente tale ultima data) - lo smart working **“derogatorio ed emergenziale” non sarà più un diritto dei lavoratori** (o, meglio, di alcune categorie di essi), ma una possibilità che resta comunque rimessa alla volontà del datore di lavoro, il quale potrà prescindere dall'accordo con il lavoratore, pur dovendosi rispettare i principi dettati dalla legge del 2017, primo tra tutti il diritto dello smart worker allo stesso trattamento giuridico ed economico riconosciuto al lavoratore che presta servizio nelle sedi aziendali.

### Modifiche in sede di conversione

Nel corso dell'esame della legge di conversione, l'articolo 90 è stato emendato prevedendo che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo smart working è riconosciuto anche, sulla base delle **valutazioni dei medici competenti**, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da **immunodepressione**, da **esiti di patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **terapie salvavita** o, comunque, da **comorbidità** che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente: sempre a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione sia compatibile con le caratteristiche della

prestazione lavorativa.

Anche per questa “nuova” categoria di lavoratori, il “diritto” allo smart working - salvo proroghe della dichiarazione di emergenza sanitaria - cesserà il 31 luglio prossimo. Dopo tale data, sulla base della configurazione dell’art. 90, sia i genitori di figli under 14 che le categorie “a rischio” introdotte nella norma in sede di conversione potranno fruire dello smart working: o in via ordinaria nel pieno e totale rispetto delle condizioni dettate dalla L. 81/17 e del conseguente accordo individuale, ovvero sulla base di una autonoma decisione facoltativa del datore di lavoro che decida - fino al 31/12/2020 - di adibire a prestazioni in smart working i propri dipendenti senza accordo individuale e nel rispetto dei (soli) principi dettati dalla citata legge. Ovviamente, a seconda del caso in cui ci si trovi, dovranno conseguentemente variare (per modalità e contenuti) le **comunicazioni obbligatorie** da inviare al Ministero del Lavoro ed all’INAIL.

Rammentiamo, in conclusione, che l’art. 39 del Cura Italia (D-L- n. 18/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020) dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti **disabili** o che abbiano un **familiare disabile** nel proprio nucleo familiare, hanno **diritto** allo smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con la propria prestazione lavorativa. Il medesimo articolo dispone, poi, che ai dipendenti del settore privato affetti da **gravi e comprovate patologie** con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la **priorità** nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in smart working ai sensi della L. 81/17. Ambedue le disposizioni del citato articolo 38 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi o conviventi di persone immunodepresse.

**Leggi anche [Smart working da Covid-19 a fine corsa?](#)**  
**[Ragioniamo sugli scenari futuri](#)**

### Prima giurisprudenza sullo smart working emergenziale

Dopo alcuni mesi di lockdown e normativa emergenziale (anche) in tema di smart working, sono giunte all’attenzione dei tribunali del lavoro le prime questioni interpretative in ordine alla portata ed ai limiti dei diritti e delle deroghe sin qui illustrate, oltre che alla definizione della “compatibilità” della prestazione lavorativa individuale con il suo svolgimento in modalità “agile”. Una prima decisione è contenuta in un’ordinanza del 20 giugno scorso del Tribunale di Roma, secondo la quale i dipendenti chiamati a far parte di una **task force costituita per fronteggiare il rischio pandemico** hanno, sì, diritto a svolgere la prestazione

in lavoro agile ma solo nel caso in cui le loro specifiche mansioni possono essere svolte, anche solo in via prevalente, da remoto. Nello specifico, l’ordinanza ha accolto il ricorso d’urgenza di una dipendente di azienda sanitaria, che aveva impugnato il rigetto della sua domanda di assegnazione a prestazione lavorativa in smart working motivata dalla necessità di controllare il figlio disabile e dalla possibilità di svolgere comunque le proprie mansioni da remoto. Il Tribunale ha ritenuto che - nel bilanciamento delle questioni sottese alla vicenda - le esigenze di cura familiare della lavoratrice dovessero comunque prevalere sulle necessità organizzative del servizio sanitario pubblico che l’aveva adibita alla predetta “unità” di contrasto al virus. Di segno apparentemente opposto l’ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova sul ricorso d’urgenza del responsabile dell’area tecnica di una società, che il diritto a lavorare in smart working, in quanto **genitore di un figlio di 14 anni**. Con provvedimento del 26 giugno scorso, Giudice ha respinto la domanda sul presupposto che le mansioni affidate alla responsabilità del lavoratore richiedevano lo svolgimento dell’attività in presenza. Peraltro, nel caso di specie la richiesta del lavoratore non trovava copertura normativa nell’articolo 90 del decreto Rilancio, dal momento che la moglie del ricorrente prestava già la propria prestazione lavorativa in casa, in regime di smart working e, pertanto, non sussisteva l’obbligo del datore di lavoro di concedere tale facoltà anche al secondo genitore.

### Conclusioni

Uno dei pochi effetti positivi (forse l’unico) della pandemia da Covid-19 è stata la “scoperta massiva” della praticabilità e della utilità dello smart working, anche ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al riguardo, va premesso che quello che la totalità dei lavoratori in lockdown hanno svolto non è stato smart working, ma una sorta di **telelavoro “geneticamente modificato”**.

Tuttavia, dal prossimo 1° agosto o, al più, dal mese di settembre, il Governo e le parti sociali sono chiamati a provare la propria “maturità”. E dimostrare, quindi, se le istanze sociali, economiche, gestionali, organizzative e, persino, ambientali, che militano a favore di una decisa stabilizzazione e sviluppo dello smart working nell’economia italiana sono state effettivamente colte, tramutando un enorme problema in una **opportunità decisiva**. Oppure se, al contrario, stiamo per assistere all’ennesima occasione persa per modernizzare il Paese mutare il paradigma ottocentesco del lavoro che ancora pervade non solo la Pubblica Amministrazione ma anche parte del sistema datoriale privato.

## Lavoro e Previdenza

Modalità operative

## Cassa integrazione: l'INPS prevede modalità smart. In quali casi?

di Paolo Stern - Michele Regina - - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

La circolare dell'INPS n. 84 del 2020, ennesima puntata del serial "ammortizzatori Covid-19", chiarisce l'unicità della domanda contenente la richiesta delle ulteriori 4 settimane e i residui, anche di singoli giorni, riferiti a periodi precedenti. Ancora poco chiare le modalità per la cassa integrazione in deroga. Un aspetto sicuramente importante, della circolare è la "strana" apertura, in assenza di notizie certe su eventuali ed auspicabili proroghe delle integrazioni COVID19, delle modalità smart delle integrazioni ordinarie, CIGO ed ASO, una volta esaurito il plafond a disposizione delle integrazioni emergenziali.

Dopo un po' di *suspense*, e come di consueto in prossimità del weekend, è stata diffusa dall'INPS la nuova, ed attesa, circolare n. 84 del 2020, relativa alle **integrazioni salariali** a valle del decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e del DL n. 52/2020.

Gli operatori attendevano chiarimenti - o smentite - rispetto ad alcune **modalità operative**, in particolare per il calcolo dei periodi residui di CIGO e ASO in carico al FIS con causale Covid19, nonché per le istanze relative, se uniche o separate dalle ulteriori nuove settimane. A creare un clima da intrigo amministrativo, quasi una sorta di "*spy-story de noantri*" ci aveva pensato la nota dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro che rettificava la rotta presa dai precedenti messaggi INPS creando confusione enorme tra gli addetti ai lavori. La nota, probabilmente redatta come documento interno e inopinatamente diffusa al pubblico, commentava la bozza di circolare INPS che era pronta per essere licenziata. Dopo la circolare n. 84 permane ancor più evidente il **diverso indirizzo assunto da INPS** rispetto a quello del Ministero del Lavoro. Insomma, la situazione è già così fluida e semplice, 26 circolari INPS dal 12 marzo e imprecisato numero di messaggi e note interpretative, che veramente non si sentiva il bisogno di questo incrociar di sciabole tra direzioni generali e uffici legislativi di amministrazioni diverse. Ma andiamo per ordine e capiamo ad oggi, vista l'altissima fibrillazione amministrativa l'ancoraggio temporale è d'obbligo, come **consulenti ed imprese** devono comportarsi per la richiesta dei nuovi periodi di ammortizzatore sociale.

L'Istituto ricorda che con l'articolo 68 del decreto Rilancio è stato modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 è stato esteso il periodo di **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto per effetto della norma rivisitata i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare **domanda di concessione** del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con **causale "COVID-19 nazionale"**, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, ma per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. Il DL n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse. Resta ferma la **durata massima di 18 settimane** considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

### Il fruito e/o autorizzato: la questione residui

Uno degli aspetti più controversi ed attesi per gli addetti ai lavori era appunto quello legato ai residui ed alla possibilità di loro utilizzo.

Come noto, la trasmissione dell'istanza per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano completato la **fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale**, anche non consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate **entro il 31 agosto 2020**. Rimane fermo il periodo ulteriore delle settimane legate alle prime Zone rosse. Si ricorderà che l'Istituto con il

messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 ha introdotto misure di **semplificazione degli adempimenti** a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda” e con **file excel** da utilizzare per i calcoli dei residui. In ragione di ciò e per i casi in cui i datori che richiedono integrazioni salariali nel presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, devono allegare alla domanda stessa un file excel compilato, secondo le istruzioni del predetto messaggio n. 2101. Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente **allegato alla domanda** a titolo di autocertificazione. Anche per l'ASO in carico al FIS, ed anche questa era istruzione operativa attesa, per il “periodo effettivamente fruito”, si dovrà allegare alla domanda stessa un file excel convertito in pdf. Per le istanze di assegno ordinario già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale.

I predetti files, precisa l'INPS, costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, sono resi ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea **autocertificazione**, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

Dal numero dei giorni fruiti si risale al **numero di settimane residue** ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. L'Istituto offre due utili **esemplificazioni** per il calcolo dei residui.

#### Caso 1: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020

Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruita per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Nel caso dell'esempio:  $30/5 = 6$  settimane. Residuano 3 settimane (9 settimane - 6 settimane) che l'azienda potrà chiedere.

#### Caso 2: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020

Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale:  $19/5 = 3,8$  settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane - 3,8 settimane). In tal caso l'azienda potrà richiedere **5 settimane e un giorno**. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al

15/07/2020.

In tal modo si chiarisce in modo inequivoco che la fruizione dei residui può riferirsi anche alle **singole giornate non utilizzate**, che per CIGO e FIS non andranno perse ma accomunate alle successive settimane presentate con la nuova istanza.

Il citato DL n. 52 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive, fermo rimanendo i **periodi ulteriori per le Zone rosse** che avranno una durata massima complessiva di 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).

La circolare 84 ribadisce i nuovi **termini più stringenti di presentazione delle domande** entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione, come già anticipati con il **messaggio 2489/2020** e la precedente **circolare n. 78**, nonché la modalità e la tempistica circa l'anticipazione del 40% dell'integrazione in caso di pagamento diretto dell'Istituto, che rimane una facoltà e non un obbligo.

#### Last minute. Al debutto CIGO e ASO smart

Un aspetto sicuramente importante, ancorché curioso, della circolare in commento è la “strana” apertura, in assenza di notizie certe su eventuali ed auspicabili proroghe delle integrazioni COVID19, delle modalità smart delle integrazioni ordinarie, CIGO ed ASO, una volta esaurito il plafond a disposizione delle integrazioni emergenziali.

INPS precisa che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle **prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale**, in presenza della disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Per le integrazioni salariali ordinarie la richiesta di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

In questo caso l'Istituto si cimenta in ipotesi esemplificative tese ad **“agevolare” l'accesso alle integrazioni salariali ordinarie** quali quelle per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza



epidemiologica. A queste istanze si applicano tutti i **limiti di fruizione** secondo le regole che disciplinano l'integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015. Si applicheranno alle predette domande il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; l'obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015. Però in considerazione del carattere eccezionale della situazione in atto, se l'azienda evidenzia il **nesso di causalità** tra l'emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell'evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

Sempre in un'ottica di facilitazione dell'accesso alle integrazioni per l'INPS risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa avviene per

effetto dell'ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest'ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. EONE (eventi oggettivamente non evitabili - codice evento n. 8, cfr. il messaggio n. 1963/2017).

### Enigma ANF

Ancora non viene chiarita la modalità con la quale i fruitori di ASO emergenziale Covid-19 possano beneficiare degli assegni per il nucleo familiare. Come si ricorderà l'articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell'assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al **periodo di paga** adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Le modalità per rendere operativo questo diritto ancora non ci sono ed il documento INPS in commento si limita ad un laconico "In ordine alle modalità di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), per i Fondi gestiti dall'INPS, saranno fornite le indicazioni di dettaglio con una specifica circolare". In effetti non c'è nessuna fretta, i lavoratori dovranno attendere la prossima puntata (rectius: circolare) del serial infinito ammortizzatori Covid-19.



## Finanziamenti

Per PMI e liberi professionisti

## Bando macchinari innovativi: incentivi per investimenti 4.0. Come si accede

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti in tecnologie 4.0 ed economia circolare. Sono gli aiuti messi in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico con il nuovo bando "macchinari innovativi". Dal 30 luglio 2020 micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, possono presentare la domanda, esclusivamente tramite apposita procedura informatica. I beneficiari possono aderire anche in forma di contratto di rete fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti. Come è articolato l'iter di presentazione della domanda?

Le micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia possono contare sul **nuovo bando** a sostegno dell'acquisto di **macchinari innovativi**. Il bando finanzia la realizzazione di programmi di investimento diretti a consentire la **trasformazione tecnologica e digitale** dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.

Con il decreto 23 giugno 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2020, n. 168), sono stati definiti, con riferimento al primo sportello previsto nell'ambito dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione.

### Imprese che possono fare domanda

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (**PMI**) che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite e iscritte nel **Registro delle imprese**, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. L'accesso è riservato a imprese che sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Le imprese dovranno dichiarare di essere in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi.

**Non sono ammesse** le imprese che hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una **delocalizzazione** verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e non rientrano tra i soggetti

che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione UE, oltre che le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Potranno accedere alle agevolazioni **anche i liberi professionisti** iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge. I beneficiari possono aderire anche in forma di **contratto di rete** fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti.

Sono ammesse le **attività manifatturiere**, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori: siderurgia, estrazione del carbone, costruzione navale, fabbricazione delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture. Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate dalla normativa di riferimento del bando.

### Aree dove è possibile investire

Il nuovo bando "macchinari innovativi" sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.

In particolare, le imprese possono finanziare investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il **Piano impresa 4.0** e/o la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'**economia circolare**, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante

l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

### Requisiti dei progetti di investimento

I programmi di investimento ammissibili devono prevedere spese **non inferiori a 400 mila euro** e non superiori a 3 milioni di euro. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a 200 mila euro.

I **beni** oggetto del programma di investimento devono essere **nuovi** e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali consistenti in macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese dovranno essere ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

### Caratteristiche dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo

2014-2020, come **mix di agevolazioni** articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue:

- per le imprese di **micro e piccola dimensione**, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
- per le imprese di **media dimensione**, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della **durata massima di 7 anni** a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **Invitalia**, a cui sono demandate le relative attività istruttorie.

### Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati possono presentare la domanda esclusivamente tramite la **procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **30 luglio 2020**. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- a) **compilazione** della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
- b) **invio della domanda** di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.

## Impresa

Effective as of 12 July 2020

## The new Online Platform Regulation

di Filippo Grondona , di Alessandro Ferrari , di Giacomo Lusardi - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

The Online Platform Regulation is the first-ever set of rules aiming at creating a fair, transparent and predictable business environment for small businesses and traders on online platforms, aiming at contributing to the proper functioning of the internal market by laying down rules to ensure that business users of online intermediation services and online search engines are granted with appropriate transparency, fairness and effective redress possibilities. In particular, the new rules introduce, among others, restrictions on certain unfair practices, different transparency and fairness requirements, and an alternative dispute resolution system, all of which will have a real impact on the usage terms and conditions of many online services.

The main purpose of this article is to provide a high-level overview of the impact of the Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of June 20, 2019 - **effective as of 12 July 2020** (“**Online Platform Regulation**”) - on the service contracts entered into by **providers of online intermediation services** and their **business users**.

### Scope of application

The Online Platform Regulation applies to **online intermediation services** and **online search engines** provided to business users and corporate website users established in the European Union which offers, through such platforms, their goods and services to consumers located in the European Union. Among the online intermediation services that fall within the scope of the new regulation there are e-commerce market places - including collaborative ones -, online software application services, such as the app stores, and online social media services on which companies may present their products or services to consumers, regardless of the technology used to provide such intermediation services.

From a contractual point of view, the Online Platform Regulation broadly refers to any “**terms and conditions**” including all terms and conditions or specifications, irrespective of their name or form, governing the contractual relationship between the provider of online intermediation services and its business users. However, not all online service contracts are in scope, but only those that have been unilaterally determined by the service provider, an element that has to be assessed taking into account all relevant circumstances of the case including the relative size of the parties and the negotiation of the contract, or of certain of its parts, which however cannot be deemed decisive by themselves.

Considering the far-reaching application of the Online Platform Regulation, many online service providers

will be affected by its entry into force, including those that are located **outside the European Union** offering their services to businesses operating in the single market.

### Requirements of service terms and conditions

The Online Platform Regulation lays down certain **transparency requirements** that will oblige online intermediation service providers to update their current terms and conditions. First of all, service contracts will have to be drafted by the provider in a plain and intelligible language and easily available to the users at all stage of their contractual relationship with the provider, including during the precontractual stage.

Additionally, terms and conditions of online intermediation services will have to provide, at least, the following:

- the grounds for the provider decisions to suspend, terminate or impose any other kind of restrictions on the services;
- information on any additional distribution channels and potential affiliate programs through which the service provider might market the goods and services offered by the business users;
- information regarding the effects of the terms and conditions on the ownership and control of the business users’ intellectual property rights;
- the main parameters determining the **ranking** on the platform, and the reasons for the relative importance of those main parameters as opposed to other parameters. In the event such main parameters include the possibility to influence the ranking against any direct or indirect remuneration paid by the business users, the service contract will also have to contain a description of this possibility and of its effect on the ranking;
- if applicable, both a description of the type of ancillary goods and services offered to consumers through the online intermediation service by the service provider or by any third party, and a description of whether,

and under which conditions, the business user is also allowed to offer its own ancillary goods and services through the online intermediation service;

- a description of **any differentiated treatment** the service provider gives, or might give, to their own group of company's goods or services compared to the economic, commercial and legal treatment offered to business users;
- information on the conditions under which the business users can terminate their contractual relationship with the provider of online intermediate services;
- a description of the **technical and contractual access**, or absence thereof, to the **information** provided or generated by the business user, which the service provider will maintain after the expiry of the contract;
- a description of access of the technical and contractual access, or absence thereof, of business users to any **personal data** or any other data which business users or consumers provided for the use of the online intermediation services or which are generated through the provision of such services;
- where applicable, the grounds for any restriction of the ability of business users to offer the same goods or services to consumers under different conditions through other means than through such services;
- all relevant information relating to the access to and function of the internal complaint-handling system; and
- the identification of two or more **mediators** appointed by the service provider that are willing to attempt to settle the disputes between the provider and the business users.

The Online Platform Regulation also introduces **specific requirements** specifically applicable with respect to the providers of online search engines services which will have to set out an up to date, easily and publicly available description, drafted in plain and intelligible language, of the main parameters determining the ranking as well as any differentiated treatment which they give to their own group of company's goods or services compared to those offered to other business users.

### Change to the terms and conditions, suspension and termination of the service

In order to achieve the **transparency** and **fairness** of the **contractual relationship** between the online intermediation service providers and their business users, the Online Platform Regulation also crystalizes many practices that were already common in the context of online services. For instance, service providers are no longer entitled to retroactively change their terms and conditions - unless such amendments are required to

comply with a legal or regulatory obligation or are beneficial to their users - and, in any case, providers will have to communicate to business users any proposed change prior to their implementation. To this end, any modification to the terms and conditions will not take effect before the expiration of a reasonable and proportionate notice period that cannot be shorter than 15 days, unless business users are required to implement technical or commercial adaptations in order to comply with the proposed revision. Businesses users are then entitled to either terminate the contract before the expiry of the notice period or decide to waive the notice period by way of a written statement or a clear affirmative action, such as the submission of new goods and/or services to the online intermediation service during the notice period.

Alongside the **safeguard mechanisms** applicable with respect to one-sided modifications of the service terms and conditions, the Online Platform Regulation also sets out specific rules on the providers' unilateral decision to suspend, restrict or terminate the services. The rationale of this additional layer of protection is to reduce the negative impact that businesses heavily relying on a single online platform for the sale of their products and services may incur in case of a sudden suspension, interruption or termination of the service. To this purpose, not only service providers will have to specifically set out the grounds for any decision they take to suspend, terminate or anyhow restrict the service in their terms and conditions, but also they will have to communicate to the affected business users, prior to or at the time of the restriction or suspension take effect, the reasons for that decision. Moreover, in the event of termination of the service, the **notice** will have to be provided at least **30 days in advance**, unless the providers' decision was taken as a consequence of the business users repeated breach of the service terms and conditions. In any case, service providers will always have to give to business users the opportunity to clarify the facts and circumstances related to the restriction, suspension or termination of the service through the internal complaint-handling process.

### Internal complaint-handling systems

The Online Platform Regulation introduces an **alternative dispute resolution system** that service providers will have to implement in order to handle claims raised by their business users including a description of the access and functioning of such system within their service terms and conditions. In particular, the dispute resolution process will have to be easily accessible and free of charge as well as ensure that all claims are handled within a reasonable time frame and

in accordance with the principles of transparency and equal treatment, taking also into account the importance of the complaint and its complexity.

Through the internal dispute resolution mechanism, business users will have to be able to lodge directly with the service provider their complaints related to any alleged non-compliance of the obligations laid down in the Online Platform Regulation; any technological issues related directly to the provision of online intermediation services; and any measures taken by the service provider which relates directly to the provision of the services. Service providers are required to adequately address the issues raised by the business users and process them swiftly and effectively, communicating the outcome of the process in an individualized manner and using a plain and intelligible language.

In addition, any disputes arising out of or in relation to the provision of the online intermediation services, including complaints that could not be resolved by means of the internal complaint-handling system, can be submitted by the parties to a mediation process.

Mediators are appointed by the service provider within the terms and conditions and have to meet specific subjective requirements, such as being impartial and independent, in order to ensure the maximum level of transparency and efficiency in the mediation process. Service providers will be also required to bear a reasonable proportion of the total costs of mediation and business users will remain in any case entitled to initiate judicial proceedings with respect to their claim at any time before, during or after the mediation.

### Conclusion

The **entry into force** of the Online Platform Regulation might **reshape the relationship** between providers of online intermediation services and small and medium businesses using such services, rebalancing the contractual powers of the parties in favor of the latter.

Notwithstanding that, the Online Platform Regulation does not introduce a **sanctioning regime** applicable in case of **violations** of its provisions by the service providers, with the exception of the invalidity of certain inconsistent service terms and conditions.



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.